

Sentenza: n. 288 del 17 luglio 2007

Materia: ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali

Limiti violati: dedotti gli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale di Catania

Oggetto: art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere)

Esito: infondatezza della questione sollevata

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Tribunale di Catania solleva in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere).

Ai sensi della norma impugnata costituisce causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale o provinciale la pendenza, in sede civile o amministrativa, di una lite con l'ente locale.

La questione è sollevata nell'ambito del procedimento civile avverso la delibera comunale con cui, in applicazione della disposizione regionale, un consigliere dell'ente veniva dichiarato decaduto per la lite pendente originata dall'avvenuta costituzione del Comune come parte civile nel procedimento penale a carico dell'amministratore, imputato per abuso di ufficio aggravato risalente all'epoca in cui ricopriva la carica di sindaco.

Intervenuta in primo grado sentenza penale di condanna, contestata all'interessato la causa di incompatibilità e rifiutatosi quest'ultimo di versare, ai fini della cessazione della stessa, la somma pretesa dal Comune a titolo di risarcimento danni, il consigliere era stato definitivamente dichiarato decaduto dalla carica.

Secondo il giudice *a quo* la norma regionale non ripete i limiti di operatività della causa di incompatibilità da lite pendente previsti a livello statale, disattendendo i principi dettati dall'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella versione modificata dall'art. 3 ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13: il principio che la lite pendente promossa in seguito a sentenza di condanna determina incompatibilità solo in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; analogamente, il principio secondo cui è escluso che tale incompatibilità si verifichi nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale.

Rispetto ai parametri costituzionali, si assume che la norma violi l'art. 3 Cost. disciplinando in modo diseguale la posizione dei cittadini italiani chiamati a rivestire la funzione di consigliere comunale in Sicilia rispetto al resto del territorio nazionale; si deduce altresì la violazione dell'art. 51 Cost., poiché non ricorrerebbero quelle rilevanti ragioni di pubblico interesse che sole possono giustificare limitazioni all'elettorato passivo; infine, sarebbe lesa la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 Cost.

Nel suo argomentare il rimettente cita la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, osservando come in più occasioni il giudice delle leggi abbia richiamato la Regione Siciliana, ancorché la stessa disponga in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali di una potestà legislativa esclusiva ai sensi degli artt. 14, lettera o), e 15, terzo comma, dello statuto speciale, alla necessità di rispettare i principi fondamentali della legislazione nazionale come orientati alla uniforme tutela del diritto politico fondamentale di cui all'art. 51 Cost.. Sempre il rimettente aggiunge che nella fattispecie non sarebbe configurabile alcuna delle ipotesi derogatorie enucleate dalla stessa Corte, ossia una specifica esigenza di pubblico interesse, propria ed esclusiva della Regione Sicilia, che giustifichi in via eccezionale una deviazione dai principi statali.

La parte privata (fra l'altro assolta nei successivi gradi di giudizio) si costituisce ripetendo sostanzialmente le argomentazioni del giudice *a quo*, mentre l'ente locale, a sua volta costituitosi, giustifica la differenza di disciplina invocando l'esigenza di una più rigorosa tutela degli organi consiliari a fronte della diffusione della criminalità organizzata e della *strutturale debolezza e permeabilità degli apparati amministrativi*.

Ad avviso della Consulta la questione va risolta proprio alla luce di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale con specifico riferimento alla potestà esclusiva della Regione Siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali.

In questa materia, come del resto già riconosciuto dal rimettente, discipline legislative differenziate sono ammissibili solo in presenza di situazioni concernenti determinate categorie di soggetti, che siano *esclusive per la Sicilia* o che comunque *si presentino diverse se confrontate con quelle delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale*, ferma

restando la necessità di *motivi adeguati, ragionevoli e finalizzati alla tutela di un interesse generale*.

E' un dato di fatto che la norma censurata non coincide più con la disciplina statale, giacché l'art. 3 ter del d.l. 13/2002 ha modificato in senso restrittivo il T.U. degli enti locali escludendo dalle cause di incompatibilità la lite consequenziale a sentenza di condanna non definitiva e la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La disciplina regionale appare oggettivamente più severa di quella statale non riproducendo le limitazioni previste da quest'ultima. La maggiore severità della normativa regionale è tuttavia giustificata *dalle peculiari condizioni dell'amministrazione locale siciliana*, inquinata dalle forti pressioni della criminalità organizzata e da gravi episodi di illegalità amministrativa.

In altri termini, l'esistenza di un simile contesto ambientale spiega e legittima l'adozione da parte del legislatore regionale di strumenti intesi ad una particolare tutela del ruolo e del funzionamento degli organi consiliari. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della l.r. 31/1986 nella parte in cui non prevede quanto statuito a livello statale, ossia che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità".